

STATUTO

del Comitato Organizzatore dei 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - ROMA 2009

Art.1 - Denominazione

E' costituito, ai sensi dell'art. 39 e seguenti del codice civile, un Comitato per l'organizzazione dei 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS del 2009 che assume la denominazione

“Comitato Organizzatore dei 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - ROMA 2009”.

Art. 2 - Sede

Il Comitato ha sede in Roma e può istituire Uffici amministrativi e di rappresentanza esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

Art. 3 - Scopo

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - ROMA 2009, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'accordo (Host City Agreement) tra la FINA, la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la Città di Roma allegato al presente Statuto, da celebrarsi in Roma negli impianti sportivi del complesso del Foro Italico – Stadio del Nuoto nella disponibilità della FIN, nonché dell'erigendo complesso di Tor Vergata.

Per il raggiungimento dello scopo il Comitato può:

- collaborare in ogni sede con gli Organismi competenti e comunque operare al fine dell'organizzazione e dello svolgimento dei 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - ROMA 2009;
- svolgere e sostenere la manifestazione del Campionato suddetto ponendo in essere, direttamente o indirettamente ogni possibile iniziativa;
- curare la gestione del Campionato durante il suo svolgimento in sintonia con le attività della FIN di organizzazione ed adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del Campionato stesso;
- svolgere, direttamente o indirettamente attività di promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione di servizi connessi, collaterali, strumentali, derivati e comunque collegati alla manifestazione stessa anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi;

- svolgere anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria ed utile e partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe od affini.

Art. 4 - Componenti

I componenti del Comitato sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell'atto costitutivo.

Possono partecipare altresì al Comitato persone fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento dello scopo del Comitato la cui ammissione è deliberata dall'Assemblea dei componenti.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dai contributi conferiti dai costituenti;
- b) dai contributi e dalle elargizioni disposti dai costituenti, da Enti pubblici e privati e da quanti altri possono essere interessati alle sue finalità;
- c) dai proventi derivanti o connessi all'attività di realizzazione dei Campionati e delle manifestazioni collaterali ivi compresi i diritti nascenti dalla utilizzazione economica degli stessi, dalle sponsorizzazioni, dai ricavi pubblicitari e di lotterie;
- d) da ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceve;
- e) dai beni mobili e immobili, materiali ed immateriali che pervengono al Comitato per l'organizzazione dei 13th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - ROMA 2009 a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Organi

Organi del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei componenti;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Direttore Generale;
- 5) il Collegio Sindacale.

Art. 7 – Assemblea – Composizione

L'Assemblea è composta da:

- il Sindaco di Roma o suo delegato permanente;
- il Presidente della FIN;
- il Presidente del Comitato;
- il Segretario Generale della FIN;

- il Presidente del Comitato Regionale Lazio della FIN;
- un membro designato dal Sindaco di Roma;
- fino a venti esponenti del mondo dello sport, della cultura, dell'economia e di altre attività sociali ed imprenditoriali indicati ed invitati a parteciparvi in egual numero dal Sindaco di Roma e dal Presidente della FIN

Entra a far parte dell'Assemblea, a sua semplice richiesta, il Presidente del CONI o suo delegato permanente.

Entrano a far parte dell'Assemblea i soggetti di cui all'art. 4 successivamente ammessi a far parte del Comitato con deliberazione dell'Assemblea stessa.

I Componenti l'Assemblea, fatto salvo il diritto di recesso, restano in carica sino alla data di scioglimento del Comitato.

Qualora uno dei componenti dell'Assemblea dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica che comporta la presenza nell'Assemblea sua, del delegato o del soggetto indicato, ad esso subentra il successore nella carica stessa o la persona delegata in via permanente o indicata dal Rappresentante dell'Ente competente.

Art. 8 – Assemblea - Funzionamento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello Statuto nonché per lo scioglimento liquidazione e cessazione del Comitato le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 9 – Assemblea - Funzioni

L'Assemblea è il principale Organo deliberativo del Comitato e oltre alle funzioni di indirizzo:

- delibera annualmente in ordine al conto consuntivo.
 - delibera sul programma generale delle attività;
 - nomina il Presidente su proposta del Sindaco di Roma;
 - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli
-
- anche al di fuori dai componenti l'Assemblea;
 - nomina il Presidente e gli altri componenti il Collegio Sindacale;
 - delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento, liquidazione e cessazione del Comitato;
 - delibera su ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporle.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di tredici membri:

- Il Sindaco di Roma o suo delegato permanente;
- Il Presidente della FIN;
- Il Presidente del Comitato;
- Il Segretario Generale della FIN;
- Quattro membri designati dal Sindaco di Roma;
- Quattro membri designati dal Presidente della FIN;
- Un membro in possesso di specifica competenza designato di comune accordo dal Sindaco di Roma e dal Presidente della FIN

Qualora uno dei componenti del Consiglio dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica che comporta la presenza nel Consiglio sua, del delegato o del soggetto indicato, ad esso subentra il successore nella carica stessa o la persona delegata in via permanente o designata dal Rappresentante dell'Ente competente.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed entro il mese di giugno per deliberare il conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

In via non esaustiva, il Consiglio di Amministrazione:

- delibera le iniziative da svolgere per la realizzazione degli obiettivi del Comitato;
- delibera i programmi specifici di attività;
- predispone e delibera il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il programma generale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina tra i propri componenti quattro Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie;
- delibera l'affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni con esclusione di quelle in materia di predisposizione e deliberazione del conto consuntivo, nonché il rilascio di deleghe in favore di componenti dell'Assemblea per la cura di specifiche attività;
- nomina, su indicazione del Presidente della FIN, il Direttore Generale determinandone lo *status* giuridico-economico e le condizioni per la sua cessazione dall'incarico;
- delibera in merito all'assetto organizzativo del Comitato;
- delibera i rimborsi di spesa e le indennità dei componenti dell'Assemblea;
- delibera i rimborsi di spesa e le remunerazioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- delibera le retribuzioni dei componenti il Collegio sindacale nei limiti di quelli stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per i componenti i Collegi dei Revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché delibera sugli acquisti e le alienazioni di beni di qualsiasi natura;

- propone all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- nomina i componenti del Comitato d'Onore su proposta del Presidente

Art. 13 – Presidente del Comitato

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio

Il Presidente inoltre:

- cura i rapporti istituzionali;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- propone i componenti del Comitato d'Onore.

In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Art. 14 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino allo scioglimento del Comitato partecipando, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei componenti ed a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- dirige e coordina l'attività operativa del Comitato dando attuazione agli indirizzi deliberati dall'Assemblea ed alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- nell'ambito dell'assetto organizzativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, determina gli emolumenti dei Responsabili di Settore nominati dal Consiglio di Amministrazione, nonché procede all'assunzione e risoluzione di contratti di lavoro dipendente e/o autonomo, determinandone compiti ed emolumenti con assunzione di responsabilità del personale stesso;
- esercita poteri di firma di ordinativi di incasso e di pagamento;
- esercita i poteri di spesa nei limiti di delega di spesa conferitegli dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita poteri per l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati;
- nomina procuratori "ad negotia" per singoli atti o categorie di atti nell'ambito dei suoi poteri;
- nomina con poteri di rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio avvocati e consulenti per la tutela e difesa di diritti ed interessi del Comitato nonché per l'assolvimento di obblighi del Comitato;
- svolge ogni altro compito allo stesso conferito dall'Assemblea o stabilito nelle deleghe rilasciate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tra i membri effettivi il Presidente viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Sindaco di Roma; gli altri due membri vengono nominati dall'Assemblea su indicazione del Presidente della FIN .

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Il Collegio Sindacale esercita le sue funzioni con diritto-dovere di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere non vincolante con relazione annuale in ordine al conto consuntivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I componenti effettivi del Collegio Sindacale devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Il Comitato d’Onore

I componenti del Comitato d’Onore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Comitato d’Onore ha finalità di rappresentanza e di promozione degli scopi del Comitato.

Art. 17– Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Conto Consuntivo

Il conto consuntivo, da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati economico – patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale.

Art. 19 – Scioglimento

Il Comitato cessa la propria attività con l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2009, termine prorogabile con deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina l'organo deputato alla liquidazione stessa.

Art. 20 – Sottoscrizioni e versamenti - devoluzione

Il Comune di Roma è tenuto alla sottoscrizione e versamento, direttamente o indirettamente, delle oblazioni in favore del Comitato nella misura stabilita nell'accordo (Host City Agreement) tra la FINA, la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la Città di Roma.

In caso di insufficienza di mezzi del Comitato per la realizzazione degli scopi, il Comune e la FIN sono tenute a fornire le necessarie coperture finanziarie in via paritaria.

All'esito della fase di liquidazione del Comitato eventuali residui attivi della liquidazione stessa sono devoluti alla FIN per il mantenimento delle piscine e per l'attività natatoria nel Comune di Roma.

Art. 21– Riconoscimento

Il Comitato, con deliberazione dell'Assemblea, è tenuto a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in materia di Comitati.